



Disposizioni urgenti per il completamento della procedura di cessione dei complessi aziendali del Gruppo ILVA

D.L. 98/2016 / A.C. 3886

Dossier n° 460 - Schede di lettura
15 giugno 2016

Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	3886
D.L.	98/2016
Titolo:	Conversione in legge del decreto-legge 9 giugno 2016, n. 98, recante disposizioni urgenti per il completamento della procedura di cessione dei complessi aziendali del Gruppo ILVA
Iter al Senato:	No
Numero di articoli:	3
Date:	
emanazione:	9 giugno 2016
presentazione:	9 giugno 2016
assegnazione:	9 giugno 2016
Commissioni competenti:	VIII Ambiente, X Attività produttive
Pareri previsti:	I Affari Costituzionali, II Giustizia (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V Bilancio, XI Lavoro, XII Affari Sociali, XIV Politiche dell'Unione Europea e della Commissione parlamentare per le questioni regionali

Contenuto

Il [decreto-legge n. 98/2016](#), che consta di tre articoli, interviene sulle norme riguardanti la procedura di cessione dei complessi aziendali del Gruppo ILVA, tuttora in corso, modificando alcune disposizioni per lo più contenute nei più recenti decreti legge riguardanti la modifica e l'attuazione del Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria e i diritti e gli obblighi degli acquirenti (o affittuari) del complesso aziendale.

In particolare, l'articolo 1, comma 1, lettera a), pone a **carico dell'amministrazione straordinaria (e non più dell'acquirente o affittuario aggiudicatario della procedura di cessione)** l'onere di **rimborso dei 300 milioni di euro** erogati, ai sensi dell'[articolo 1, comma 3, del decreto-legge n. 191 del 2015](#), all'**amministrazione straordinaria**.

Attraverso una novella all'[articolo 3, comma 3 del decreto-legge n. 207 del 2012](#), si estende all'aggiudicatario della procedura di cessione (affittuario o acquirente) l'**autorizzazione alla prosecuzione dell'attività produttiva** nello stabilimento e alla commercializzazione dei prodotti riconosciuta dal [decreto-legge n. 207 del 2012](#) (e nei limiti dello stesso) all'ILVA spa di Taranto (art. 1, comma 3).

L'articolo 1, comma 1, lettera b), interviene sulla procedura riguardante le **modifiche o le integrazioni del Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale** e sanitaria (cd. Piano ambientale) definendo una **nuova e più articolata procedura**, che sostanzialmente ridefinisce i termini per la definizione e la valutazione delle offerte vincolanti definitive da parte dei soggetti partecipanti alla procedura di trasferimento dei complessi aziendali del gruppo ILVA in amministrazione straordinaria (nuovo [comma 8 dell'articolo 1 del D.L. 191/2015](#)), nonché per l'autorizzazione delle modifiche medesime e dei nuovi interventi (nuovo comma 8.1 dell'[articolo 1 del D.L. 191/2015](#)). Ulteriori modifiche riguardano la **nomina di un nuovo Comitato di esperti** deputati allo svolgimento dell'istruttoria sulle predette modifiche (nuovo comma 8.2 dell'[articolo 1 del D.L. 191/2015](#)) e la **limitazione dell'applicazione della disciplina** vigente, riguardante gli oneri reali e i privilegi speciali prevista per i proprietari dei siti oggetto di **bonifica**, ai beni, alle aziende e ai rami d'azienda oggetto del trasferimento (nuovo comma 8.3 dell'[articolo 1 del D.L. 191/2015](#)).

L'articolo 1, comma 4, consente la **proroga di ulteriori diciotto mesi del termine ultimo per l'attuazione del Piano ambientale** (lettera a), approvato con il [D.P.C.M. 14 marzo 2014](#), ed **estende anche all'affittuario o all'acquirente**, nonché ai soggetti da questi delegati, l'**esclusione dalla responsabilità penale o amministrativa a fronte di condotte** poste in essere **in attuazione del** medesimo Piano (lettera b).

Il comma 5 dell'articolo 1 prevede che le disposizioni del medesimo articolo si applichino alle procedure di amministrazione straordinaria iniziate anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto-legge.

Si prevede inoltre, con riferimento alla **restituzione dei finanziamenti statali** che i commissari del Gruppo ILVA avevano titolo ad acquisire, ai sensi dell'[articolo 1, comma 6, del decreto-legge n.191 del 2015](#), al fine esclusivo dell'attuazione e della realizzazione del Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria dell'impresa in amministrazione straordinaria (pari a 600 milioni di euro per l'anno 2016 e 200 milioni di euro per l'anno 2017), che questa **avvenga nell'anno 2018** (non più quindi nel medesimo esercizio nel quale era avvenuta l'erogazione), ovvero successivamente, secondo la procedura di ripartizione dell'attivo, in prededuzione, ma **subordinatamente al pagamento di tutti i crediti prededucibili di tutti gli altri creditori della procedura di amministrazione straordinaria nonché dei creditori privilegiati**. Viene pertanto esplicitato il regime di restituzione di tali debiti (art. 2, comma 1) ed è disciplinata la copertura finanziaria (art. 2, commi 2-4).

E' infine rilevante quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 1 che stabilisce l'esonero dagli oneri previsti dall'articolo 104-bis (diritto all'ispezione dell'azienda, diritto di recesso dell'amministrazione straordinaria), richiamati dall'[articolo 4, comma 4-quater, del decreto-legge n. 347 del 2003](#) qualora il contratto d'affitto dell'azienda, nell'ambito della procedura, preveda l'obbligo di acquisto della medesima (anche sottoposto a condizione o termine). E' conseguentemente esclusa anche l'applicazione della disposizione concernente il diritto di prelazione dell'affittuario in relazione all'ipotesi di cessione.

L'articolo 3 disciplina l'**entrata in vigore del decreto-legge** (nel giorno della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, avvenuta il 9 giugno 2016).

Restituzione del prestito di 300 milioni da parte dell'amministrazione straordinaria (art. 1, comma1, lett. a))

Il **comma 1, lettera a)** introduce modifiche all'[articolo 1 del D.L. n. 191/2015](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 13/2016](#). In particolare, interviene sul comma 3 di tale articolo - che dispone l'**erogazione all'amministrazione straordinaria** del Gruppo ILVA della somma di **300 milioni di euro** per far fronte alle **indilazionabili esigenze finanziarie del gruppo** - prevedendo che l'obbligo di **restituzione** degli importi erogati dallo Stato ai sensi della predetta disposizione sia **posto a carico dell'amministrazione straordinaria** del Gruppo ILVA (cui tali somme sono state effettivamente versate), **anziché** in capo al **soggetto aggiudicatario** della procedura di cessione cui all'articolo 1, comma 2, del medesimo D.L., come previsto dal testo originario della norma.

La disposizione prevede che **la restituzione** dell'importo erogato abbia luogo **entro 60** giorni dall'adozione del decreto di **cessazione dell'esercizio** dell'impresa di cui all'[articolo 73 del D.Lgs. n. 270/1999](#), **antepoendolo agli altri debiti della procedura**.

Si ricorda che il [decreto-legge n. 191/2015](#), convertito dalla [legge 1 febbraio 2016, n. 13](#), contiene, all'articolo 1, una serie di disposizioni principalmente finalizzate alla cessione a terzi dei complessi aziendali del Gruppo ILVA (l'articolo 2 disciplina solamente l'entrata in vigore del decreto).

In particolare, il comma 1 dell'articolo 1 interviene sulla procedura di cessione dei beni aziendali delle imprese operanti nel settore dei servizi pubblici essenziali ovvero che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale, ed in particolare sulla procedura di cessione dei complessi aziendali di ILVA S.p.a in amministrazione straordinaria. A tal fine il comma 2 fissa al **30 giugno 2016** il termine entro il quale i commissari del Gruppo ILVA debbono espletare le procedure per il trasferimento dei complessi aziendali, assicurando la **discontinuità**, anche economica, **della gestione** da parte del o dei soggetti aggiudicatari.

Le procedure di trasferimento debbono svolgersi in osservanza delle modalità di cui all'articolo 4, comma 4-quater, del D.L. n. 347/2003 (convertito con modificazioni in [legge 18 febbraio 2004, n. 39](#)), ai sensi del quale i commissari straordinari individuano l'**affittuario o l'acquirente**, a trattativa privata, tra i soggetti che garantiscono, a seconda dei casi, la continuità nel medio periodo del relativo servizio pubblico essenziale ovvero la continuità produttiva dello stabilimento industriale di interesse strategico nazionale anche con riferimento alla garanzia di adeguati livelli occupazionali, nonché la rapidità ed efficienza dell'intervento, **anche con riferimento ai profili di tutela ambientale** e il rispetto dei requisiti previsti dalla legislazione nazionale e dai Trattati sottoscritti dall'Italia.

Nell' "[Invito a manifestare interesse in relazione all'operazione di trasferimento dei complessi aziendali facenti capo ad Ilva S.p.A.](#)", del 5 gennaio 2016 (integrato con le [precisazioni del 18 gennaio 2016](#)), viene evidenziata che i Commissari intendono espletare, nel rispetto dei "principi di parità di trattamento, trasparenza e non discriminazione ai sensi dell'[articolo 4, comma 4-quater del D.L. 347/2003](#), una procedura volta all'individuazione di *partner* con il quale dare corso ad una **operazione avente ad oggetto il trasferimento dei complessi aziendali facenti capo alle Società in A.S., da perfezionarsi mediante la cessione o la concessione in affitto, con opzione d'acquisto**, dei medesimi complessi aziendali, nel rispetto di quanto previsto in particolare dal [comma 3 dell'art. 1 del D.L. 191/2015](#)".

Il **comma 3 dell'articolo 1 del D.L. n. 191** - che il provvedimento in esame novella nei termini sopra indicati - dispone, al solo scopo di accelerare il processo di trasferimento e conseguire la discontinuità della gestione, garantendo la prosecuzione dell'attività in modo da contemperare le esigenze di tutela dell'ambiente, della salute e dell'occupazione, nelle more del completamento delle procedure di trasferimento, l'erogazione della somma di **300 milioni di euro in favore dell'amministrazione straordinaria**, qualificandola come indispensabile per fare fronte alle **indilazionabili esigenze finanziarie del Gruppo ILVA**.

Il quarto periodo del comma 3, nel testo precedente alle modifiche ad esso introdotte dal D.L. in esame, disponeva che fosse l'aggiudicatario, individuato all'esito della procedura di cui al comma 2, a provvedere alla restituzione allo Stato dell'importo erogato, maggiorato degli interessi (secondo il tasso percentuale Euribor a 6 mesi pubblicato il giorno lavorativo antecedente la data di erogazione maggiorato di uno spread pari al 3 per cento),

entro 60 giorni dal decreto di cessazione dell'esercizio dell'impresa di cui all'articolo 73 del [D.Lgs. 1999, n. 270/1999](#).

L'[articolo 73 del D.Lgs. n. 270/1999](#) disciplina la **cessazione dell'esercizio dell'impresa** disponendo che, nei casi in cui è stato autorizzato un programma di cessione dei complessi aziendali, se nel termine di scadenza del programma, originario o prorogato, è avvenuta la integrale cessione dei complessi stessi, **il tribunale**, su richiesta del commissario straordinario o d'ufficio, **dichiara con decreto la cessazione dell'esercizio dell'impresa**.

Il decreto è affisso e comunicato al MISE e all'ufficio del registro delle imprese a cura del cancelliere. Contro di esso chiunque vi abbia interesse può proporre reclamo – che non ha effetto sospensivo - alla Corte di appello entro dieci giorni dall'affissione; la corte di appello provvede in camera di consiglio, sentito il commissario straordinario. Il reclamo non ha effetto sospensivo. **A far data dal decreto** l'amministrazione straordinaria è considerata, ad ogni effetto, **come procedura concorsuale liquidatoria**. La liquidazione degli eventuali beni residui acquisiti all'attivo è effettuata secondo le disposizioni previste dal medesimo D.Lgs.(dagli artt. 42, 62, 64 e 65).

Si ricorda che l'articolo 1, comma 6 del D.L. n. 191 stabilisce che l'organo commissariale del Gruppo ILVA in Amministrazione Straordinaria provvede al pagamento con priorità dei debiti prededucibili contratti nel corso dell'amministrazione straordinaria.

Il [10 febbraio 2016](#) si è chiuso il termine per la presentazione delle manifestazioni di interesse relative all'operazione di trasferimento dei complessi aziendali facenti capo ad ILVA S.p.A. in Amministrazione Straordinaria e ad altre Società del medesimo Gruppo. All'invito hanno risposto 29 soggetti - 17 sono italiani e 12 stranieri - che hanno manifestato interesse per l'intero Gruppo ILVA o per singole società. Con [comunicato del 15 febbraio 2016](#) si informava della conclusione della fase di verifica della rispondenza delle manifestazioni ricevute ai criteri di ammissione contenuti nell'invito, specificando la sottoposizione dei soggetti ammessi a una fase di *due diligence* all'esito della quale presentare le offerte vincolanti, ai fini del perfezionamento dell'operazione.

All'indomani dell'adozione del [D.L. n. 191/2015](#), la **Commissione UE** (cfr. [comunicato stampa del 20 gennaio scorso](#)) ha avviato un'**indagine approfondita** per stabilire se il **sostegno dato dallo Stato italiano alle acciaierie ILVA** rispetti la normativa UE sugli aiuti di Stato. L'indagine approfondita - [sulla base di quanto reso pubblico dalla Commissione UE](#) - è stata estesa, [con lettera datata 13 maggio 2016, anche al prestito di 300 milioni](#) concesso ai sensi dell'[articolo 1, comma 3 del D.L. n. 191/2015](#). Nella lettera, la Commissione ha richiamato il D.M. attuativo dell'articolo 1, comma 3 del D.L. n. 191 (D.M.15 dicembre 2015) e la data di erogazione del prestito in oggetto (23 dicembre 2015). La Commissione ha altresì, in quella sede, evidenziato la mancanza di copertura del prestito stesso con alcuna garanzia, né con garanzia reale.

La normativa UE sugli aiuti di Stato nel settore siderurgico **non permette l'erogazione di sostegno pubblico per soccorrere e ristrutturare le imprese in difficoltà**: la siderurgia è stata, infatti, esclusa a metà degli anni 1990 di comune accordo tra gli Stati membri dell'UE e la Commissione (decisione n. [2496/96/UECA](#) della Commissione). Da quel momento l'UE si è attenuta a un approccio di mercato per realizzare gli adeguamenti delle capacità e le ristrutturazioni necessarie ai fini della redditività e sostenibilità dell'industria siderurgica in Europa. La Commissione intende mantenere la coerenza nell'applicazione delle norme sugli aiuti di Stato per garantire pari condizioni di concorrenza alle imprese siderurgiche che attuano o hanno già attuato piani di ristrutturazione finanziati con fondi privati. Secondo la Commissione, l'esperienza del passato dimostra, inoltre, che autorizzare gli aiuti a fini di salvataggio e di ristrutturazione equivarrebbe a falsare la concorrenza, con il rischio d'innescare una corsa alle sovvenzioni tra gli Stati membri.

Nel contempo, la normativa UE sugli aiuti di Stato consente però agli Stati membri di erogare **aiuti volti a migliorare la competitività delle acciaierie europee su scala mondiale**, ad esempio a fini di ricerca e sviluppo, formazione e sostegno alle attività ad alta intensità energetica. Negli ultimi anni vari Stati membri hanno adottato misure tese a compensare le industrie che svolgono attività ad alta intensità energetica, tra cui le acciaierie, per gli elevati costi energetici che si trovano a sostenere. Sebbene influiscano sulla concorrenza nel settore siderurgico, queste misure promuovono importanti obiettivi d'interesse comune. Sono inoltre fissati limiti precisi dell'entità degli aiuti di Stato erogabili. Da quando, a metà degli anni 1990, è stata decretata per le acciaierie l'esclusione dagli aiuti a fini di salvataggio e di ristrutturazione, la Commissione ha adottato numerose decisioni negative (spesso corredate di ordini di recupero) nei confronti di molti Stati membri dell'UE, tra cui Belgio, Germania, Italia e Polonia. Il Governo italiano ha chiesto in più sedi di **rivedere l'intero regime degli aiuti di Stato per il settore dell'acciaio**.

Sullo stato attuale dell'indagine approfondita della Commissione, si rinvia più approfonditamente alla parte concernente l'investigazione formale in materia di aiuti di Stato.

Nuova procedura per la modifica/integrazione del c.d. Piano ambientale e di altri titoli autorizzatori (art. 1, comma 1, lettera b), capoverso commi 8 e 8.1)

La lettera b) del comma 1 modifica, integrandola in maniera rilevante, la disciplina procedurale, che era stata prevista dal [comma 8 dell'art. 1 del D.L. 191/2015](#) nel caso in cui la realizzazione del piano industriale e finanziario, proposto dall'aggiudicatario, relativamente allo stabilimento siderurgico ILVA S.p.A. di Taranto, richiedesse modifiche o integrazioni al Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria (d'ora in poi PTAS, approvato con il [D.P.C.M. 14 marzo 2014](#)) o ad altro titolo autorizzativo necessario per l'esercizio dell'impianto.

La disciplina previgente prevedeva che le modifiche o le integrazioni al Piano fossero autorizzate, su specifica istanza, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), e del Ministro della salute, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, che tiene luogo, ove necessario, della valutazione di impatto ambientale. Si prevedeva, inoltre, che la relativa istruttoria, nonché quella per l'attuazione delle conseguenti modifiche del Piano, fossero effettuate ai sensi, rispettivamente, dei

commi 5 e 9 dell'articolo 1, del D.L. n. 61/2013 (che rispettivamente disciplinano le procedure per l'approvazione del piano e per lo svolgimento della conferenza di servizi nella realizzazione delle opere e dei lavori previsti dall'autorizzazione integrata ambientale, e dal piano medesimo), ove compatibili, e che garantisca l'integrale e costante rispetto dei limiti di emissione stabiliti a livello europeo.

Di seguito vengono descritte, nonché schematizzate attraverso l'utilizzo di diagrammi di flusso, le **tre fasi della nuova e più articolata procedura** contemplata dai nuovi commi 8 e 8.1 previsti dalla lettera b) in esame:

- fase A. 1: la definizione delle offerte vincolanti (primi quattro periodi del comma 8);
- fase A.2: la valutazione delle offerte (ultimi due periodi del comma 8);
- fase B: l'autorizzazione dei nuovi interventi di modifica/integrazione al PTAS (nuovo comma 8.1).

Le prime due fasi si collocano all'interno del procedimento finalizzato alla selezione del soggetto, con il quale si darà corso all'operazione di trasferimento dei complessi aziendali facenti capo alle società in amministrazione straordinaria, e quindi prima dell'adozione, da parte del Ministro dello sviluppo economico, del decreto con il quale si individua l'aggiudicatario a norma dell'[articolo 4, comma 4-quater, del decreto legge n. 347 del 2003](#). Rispetto alla normativa previgente, pertanto, la valutazione delle eventuali modifiche del Piano ambientale sembra essere anticipata alla fase di selezione dei soggetti, antecedente all'individuazione dell'aggiudicatario, mentre la precedente formulazione disciplinava i profili autorizzatori delle eventuali modifiche o integrazioni al Piano che fossero richieste dal piano industriale e finanziario proposto dall'aggiudicatario.

La terza fase è invece successiva all'adozione del decreto ministeriale di individuazione dell'aggiudicatario.

Il [D.L. 61/2013](#) ha disciplinato – in via generale (all'art. 1) e con specifico riguardo allo stabilimento ILVA di Taranto (all'art. 2) – il commissariamento straordinario di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale la cui attività produttiva comporti pericoli gravi e rilevanti all'ambiente e alla salute a causa dell'inottemperanza alle disposizioni dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA). Il decreto ha disciplinato la procedura per l'adozione del piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria, che prevede le azioni e i tempi necessari per garantire il rispetto delle prescrizioni di legge e dell'AIA, la cui contestata violazione ha determinato il commissariamento dell'ILVA. Il piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria (PTAS) è stato adottato con il [D.P.C.M. 14 marzo 2014](#), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 105 dell'8 maggio 2014. Diversi provvedimenti d'urgenza sono via via intervenuti per disciplinare l'attuazione del Piano. Per una ricostruzione della normativa precedentemente emanata si rinvia al tema web "[Emergenza ambientale nell'area dell'ILVA di Taranto](#)". Le disposizioni saranno richiamate nel presente dossier in relazione alle modifiche disposte dal decreto-legge in esame.

Fase A.1 - Definizione delle "offerte vincolanti definitive" (OVD)

Il nuovo testo del comma 8 prevede che, qualora le offerte presentate nel termine del 30 giugno 2016 prevedano modifiche o integrazioni al Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria (PTAS, approvato con [D.P.C.M. 14 marzo 2014](#)) o ad altro titolo autorizzativo necessario per l'esercizio degli impianti, i relativi **progetti di modifica e le proposte di nuovi interventi** siano **valutati dal comitato di esperti** istituito dal nuovo comma 8.2.

Il riferimento al 30 giugno 2016, che è stabilito dal vigente [comma 2 dell'art. 1 del D.L. 191/2015](#), è riferito da tale norma al termine entro il quale i commissari del Gruppo ILVA in amministrazione straordinaria espletano le procedure per il trasferimento dei complessi aziendali individuati dal programma commissariale.

Il comitato può avanzare, a ciascun offerente, una **richiesta di integrazione della documentazione** prodotta in sede di offerta, affinché fornisca gli ulteriori documenti eventualmente necessari, compresi:

- i documenti progettuali;
- i cronogrammi di realizzazione, comprensivi della richiesta motivata di eventuale differimento, non oltre 18 mesi, del termine ultimo per l'attuazione del PTAS (fissato al 30 giugno 2017 dall'art. 2, comma 5, terzo periodo, del [D.L. 1/2015](#)), disciplinato dal comma 4 dell'articolo 1 del decreto in esame (alla cui sezione dell'analisi del contenuto si rinvia);
- l'analisi degli effetti ambientali e l'analisi dell'applicazione delle *BAT Conclusions* (v. *infra*), con espresso riferimento alle prestazioni ambientali dei singoli impianti come individuate dall'offerta presentata.

Sulla base dell'istruttoria svolta dal Comitato, il **Ministro dell'ambiente** (sentito il Ministro dello sviluppo economico) esprime il proprio **parere entro il termine di 120 giorni** dalla presentazione dell'istanza dei commissari straordinari. Nel parere il Ministro può **proporre eventuali integrazioni o modifiche** alle proposte dei soggetti offerenti.


Si osserva che non appare chiaro a quale istanza la norma faccia riferimento.

Nei successivi quindici giorni, decorrenti dal ricevimento del parere succitato, **gli offerenti presentano le offerte vincolanti definitive (OVD) conformando** i relativi piani **al predetto parere**.

Si osserva che, al terzo periodo del nuovo comma 8, andrebbe valutata l'opportunità di modificare la disposizione laddove fa riferimento al parere "del comitato degli esperti", considerando che, ai sensi del periodo precedente, il parere viene espresso dal Ministro dell'ambiente.

Più specificamente, il parere è immediatamente comunicato ai commissari della procedura di amministrazione straordinaria che ne curano la trasmissione agli offerenti i quali, nei successivi quindici giorni, presentano le offerte vincolanti definitive.

In caso contrario, cioè nel caso in cui l'offerente non accetti le risultanze del parere ovvero non confermi o aggiorni di conseguenza l'offerta presentata, si prevede l'**esclusione dalla procedura di aggiudicazione**.




Fase A.2 - Valutazione delle offerte vincolanti definitive (OVD) e aggiudicazione

Tale fase, disciplinata dagli ultimi due periodi del nuovo comma 8, prevede che l'**esperto indipendente** nominato ai sensi dell'articolo 4, comma 4-*quater*, del [D.L. 347/2003](#) (che prevede che il canone di affitto o il prezzo di cessione non sono inferiori a quelli di mercato come risultanti da perizia effettuata da primaria istituzione finanziaria o di consulenza aziendale con funzione di **esperto indipendente** individuate ai sensi delle disposizioni vigenti, con decreto del Ministro dello sviluppo economico) rediga, nei **successivi 30 giorni**, una **relazione** – che sarà acquisita dai commissari straordinari in sede di valutazione delle offerte ai fini dell'aggiudicazione – finalizzata a valutare:

- la **compatibilità delle OVD con i criteri di mercato**, tenuto conto delle previsioni economiche, patrimoniali e finanziarie contenute nei rispettivi piani;

- e la **sostenibilità finanziaria** (delle medesime offerte), con particolare riferimento al periodo di affitto e **nella prospettiva della definitiva cessione**.



Fase B - Autorizzazione dei nuovi interventi e modifica/integrazione del Piano ambientale

Tale fase, disciplinata dal nuovo comma 8.1, è quella che è avviata **dopo** l'adozione del decreto con cui il Ministro dello sviluppo economico provvede, su istanza dei commissari straordinari, **all'individuazione dell'aggiudicatario**.

In tale fase, l'**aggiudicatario**, in qualità di gestore dello stabilimento, **può presentare apposita domanda di autorizzazione** dei nuovi interventi e di modifica del PTAS (approvato con [D.P.C.M. 14 marzo 2014](#)) o di altro titolo autorizzativo necessario per l'esercizio dell'impianto, sulla base dello schema di Piano accluso alla propria offerta vincolante definitiva (OVD).

La domanda, completa dei relativi allegati, è sottoposta ad una **fase di consultazione pubblica** sul sito del Ministero dell'ambiente **per un periodo di 30 giorni**, ai fini dell'**acquisizione di eventuali osservazioni**.

L'**istruttoria** sugli esiti della consultazione è **svolta dal Comitato di esperti** istituito dal nuovo comma 8.2 **nel termine di 60 giorni** dalla data di presentazione della domanda, garantendo il pieno rispetto dei valori limite di emissione stabiliti dalla normativa dell'UE.

La modifica del PTAS o di altro titolo autorizzativo necessario per l'esercizio dell'impianto è quindi disposta, nei quindici giorni successivi alla conclusione dell'istruttoria, con un apposito D.P.C.M., adottato su proposta dei Ministri dell'ambiente e dello sviluppo economico.

Si fa notare che tale fase corrisponde grosso modo all'unica fase disciplinata dal testo previgente del comma 8.

Il testo previgente si limitava infatti a disciplinare l'autorizzazione delle modifiche/integrazioni, richieste dall'aggiudicatario, al PTAS o ad altro titolo autorizzativo necessario per l'esercizio degli impianti dell'ILVA, prevedendo che essa fosse rilasciata con un apposito D.P.C.M., su proposta del Ministro dell'ambiente. Nel testo previgente era, altresì, previsto che la proposta del Ministero dell'ambiente fosse elaborata dopo aver sentito l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e che il D.P.C.M. fosse predisposto anche su proposta del Ministro della salute.

A differenza del testo previgente, le nuove norme prevedono che il D.P.C.M. venga adottato non solo su proposta del Ministro dell'ambiente, ma anche su proposta del Ministro dello sviluppo economico; non si fa, pertanto, più riferimento al Ministro della salute. Il nuovo testo non fa, inoltre, più riferimento a un coinvolgimento dell'ISPRA, ai fini dell'adozione della proposta del Ministro dell'ambiente.

Il nuovo testo conferma le disposizioni previgenti che contemplavano (attraverso un richiamo alle norme del

[comma 5 dell'art. 1 del D.L. 61/2013](#)) l'effettuazione di una procedura di consultazione e l'affidamento della successiva istruttoria ad un comitato di tre esperti.

L'ultimo periodo del citato [comma 5 dell'articolo 1 del D.L. 61/2013](#), infatti, prevede che lo schema di piano ambientale è reso pubblico, anche attraverso la pubblicazione nei siti web dei Ministeri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e della salute, nonché attraverso link nei siti web della regione e degli enti locali interessati, a cura del commissario straordinario, che acquisisce le eventuali osservazioni, che possono essere proposte nei successivi trenta giorni e sono valutate dal comitato degli esperti ai fini della definitiva proposta entro il termine di centoventi giorni dalla nomina del medesimo comitato.

Allo stesso modo viene sostanzialmente confermata la disposizione previgente che prevedeva di garantire "l'integrale e costante rispetto dei limiti di emissione stabiliti a livello europeo".

Con riferimento al rispetto dei limiti di emissione previsti dalla normativa europea, fino all'entrata in vigore del D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 46 (attuativo della [direttiva 2010/75/UE](#), c.d. direttiva IED, che ha sostituito la precedente [direttiva n. 2008/1/UE](#), c.d. direttiva IPPC) il documento di riferimento per le BAT applicabili alle acciaierie era il *Best Available Techniques Reference Document on the Production of Iron and Steel* del dicembre 2001, recepito in Italia con il D.M. 31 gennaio 2005. Con l'entrata in vigore del [D.Lgs. 46/2014](#) i limiti di emissione sono quelli previsti dalle «conclusioni sulle BAT per la produzione di ferro e acciaio» ([decisione 2012/135/UE](#)). L'[art. 15, paragrafo 3, della direttiva 2010/75/UE](#) dispone che l'autorità competente fissa valori limite di emissione che garantiscano che, in condizioni di esercizio normali, le emissioni non superino i livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili indicati nelle **decisioni sulle conclusioni sulle BAT**. L'art. 21, paragrafo 3, della medesima direttiva stabilisce l'**adeguamento** di tutte le condizioni di autorizzazione "entro quattro anni dalla data di pubblicazione delle decisioni sulle conclusioni sulle BAT" vale a dire, nel caso degli impianti di produzione di ferro e acciaio (per i quali le conclusioni sulle BAT sono state pubblicate l'8 marzo 2012), **entro l'8 marzo 2016**.

Ai sensi dell'[articolo 21, paragrafo 3, della direttiva 2010/75/UE](#), entro quattro anni dalla data di pubblicazione delle decisioni sulle conclusioni sulle BAT, l'autorità competente riesamina e, se necessario, aggiorna tutte le condizioni di autorizzazione e garantisce che l'installazione sia conforme a tali condizioni di autorizzazione.

Si ricorda che il decreto di riesame dell'AIA emesso il 4 agosto 2011 è stato emanato proprio al fine di imporre, fin da subito, e quindi anticipando la scadenza dell'8 marzo 2016, il rispetto delle BAT approvate con la citata [decisione 2012/135/UE](#).

Effetti del decreto di autorizzazione

Come già prevedeva il previgente comma 8, il **D.P.C.M. di approvazione** delle modifiche/integrazioni **tiene luogo, ove necessario, della VIA** (valutazione di impatto ambientale).

Viene inoltre stabilito che il medesimo decreto **ha valore di AIA** (autorizzazione integrata ambientale) e **conclude tutti i procedimenti di AIA in corso** presso il Ministero dell'ambiente.

Si ricorda che il **PTAS** relativo all'ILVA di Taranto **conclude** (in virtù dell'[art. 7, comma 1, lettera b\), del D.L. 136/2013](#)) **i procedimenti di riesame che discendono dall'autorizzazione integrata ambientale** del 4 agosto 2011 e da quella del 26 ottobre 2012, come dettagliati dallo stesso D.P.C.M., "con esclusione di quelli che dovranno essere avviati a seguito dell'adempimento di prescrizioni e di quelli che comprendono impianti dello stabilimento non disciplinati dal piano". Sempre in virtù del citato [art. 7 del D.L. 136/2013](#), il PTAS **costituisce integrazione delle AIA** succitate.

Si ricorda, inoltre, che - ai sensi dell'[articolo 1, comma 9, del D.L. 191/2015](#) - per le modifiche e integrazioni del PTAS, diverse da quelle necessarie per l'attuazione del Piano industriale e autorizzate ai sensi del comma 8, trovano applicazione il titolo III-bis della parte seconda del [decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152](#), che disciplina l'autorizzazione integrata ambientale con riguardo ai contenuti della domanda, al procedimento per il rilascio e per il rinnovo, alle sanzioni, nonché le altre discipline ordinarie di settore.

Si osserva che il citato [comma 9 dell'articolo 1 del D.L. 191/2015](#) andrebbe coordinato con le modifiche disposte dal decreto in esame laddove fa riferimento alle modifiche del Piano ambientale "autorizzate ai sensi del comma 8", considerato che le disposizioni relative al D.P.C.M. di autorizzazione sono ora confluite

nell'ambito del nuovo comma 8.1.

La valutazione di impatto ambientale (VIA) è disciplinata nella [parte seconda del D.Lgs. 152/2006](#) (cd. codice ambientale) in attuazione della normativa europea. Il Titolo I della parte seconda comprende i principi generali per lo svolgimento della VIA e dell'AIA. In merito al rapporto tra i due procedimenti, l'[articolo 10, comma 1, del D.Lgs. 152/2006](#) dispone, tra l'altro, che il **provvedimento di valutazione d'impatto ambientale fa luogo dell'autorizzazione integrata ambientale** per i progetti per i quali la relativa valutazione spetta allo Stato e che ricadono nel campo di applicazione dell'allegato XII alla medesima parte seconda. In tali casi, lo studio di impatto ambientale e gli elaborati progettuali contengono anche le informazioni previste ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 29-ter e il provvedimento finale le condizioni e le misure supplementari previste dagli articoli 29-sexies e 29-septies del medesimo decreto legislativo n. 152, che sono rinnovate e riesaminate, controllate e sanzionate con le modalità di cui agli articoli 29-octies, 29-decies e 29-quattordices.

Merita segnalare che l'[articolo 2 della direttiva 2011/92/UE](#) dispone, ai paragrafi 4 e 5, tra l'altro, che **gli Stati membri, in casi eccezionali, possono esentare in tutto o in parte un progetto specifico dalle disposizioni della direttiva**, qualora l'applicazione di tali disposizioni incida negativamente sulla finalità del progetto, a condizione che siano rispettati gli obiettivi della direttiva medesima e che, qualora un progetto sia adottato mediante un atto legislativo nazionale specifico, gli Stati membri hanno facoltà di esentare tale progetto dalle disposizioni in materia di consultazione pubblica di cui alla direttiva, a condizione che siano rispettati gli obiettivi della stessa direttiva. Gli Stati membri informano la Commissione, ogni due anni a decorrere dal 16 maggio 2017 in merito ad ogni applicazione dell'esenzione.

Il [Titolo III-bis della parte seconda del D.Lgs. 152/2006](#) disciplina l'autorizzazione integrata ambientale (AIA) con riguardo ai contenuti della domanda, al procedimento per il rilascio e per il rinnovo, alle sanzioni. L'articolo 29-octies disciplina il rinnovo dell'AIA o il riesame della stessa. Tale riesame viene effettuato dall'autorità competente quando l'inquinamento provocato dall'impianto è tale da rendere necessaria la revisione dei valori limite o sono disponibili nuove tecniche per garantire una notevole riduzione delle emissioni oppure quando nuove norme o la sicurezza di esercizio lo esigano. L'articolo 29-nonies disciplina invece l'aggiornamento dell'AIA in caso di modifiche agli impianti. Il comma 2 di tale articolo prevede che, nel caso in cui le modifiche progettate, ad avviso del gestore o a seguito della comunicazione di cui al comma 1, risultino sostanziali, il gestore invia all'autorità competente una nuova domanda di autorizzazione.

Si ricorda che, ai sensi dell'[articolo 20, paragrafo 2, della direttiva 2010/75/UE](#), gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché **nessuna modifica sostanziale progettata dal gestore sia effettuata senza un'autorizzazione** concessa conformemente alla direttiva medesima.

Il nuovo Comitato di tre esperti (art. 1, comma 1, lettera b), capoverso comma 8.2)

Il comma 8.2 prevede la **nomina, da parte del Ministro dell'ambiente, entro 5 giorni dall'istanza** dei commissari straordinari di cui al comma 8, primo periodo, di un Comitato di esperti.

Così come osservato in precedenza, anche in questo caso non appare chiaro a quale istanza la norma faccia riferimento.

Tale Comitato è composto da **tre componenti scelti tra soggetti di comprovata esperienza in materia di tutela dell'ambiente e di impianti siderurgici.**

La norma disciplina altresì la **retribuzione dei componenti, con oneri a carico di ILVA S.p.A. in amministrazione straordinaria**, prevedendo che a ciascuno di essi sia corrisposto:

- **il rimborso delle spese di missione;**
- nonché un compenso in misura pari al **compenso annuale spettante ai componenti della commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale maggiorato del 20 per cento.**

Una specifica [sezione del sito web del Ministero dell'ambiente](#) è dedicata alla Commissione per la valutazione dell'impatto ambientale, alla sua composizione, alla sua organizzazione e al suo funzionamento.

La norma prevede inoltre che il comitato possa avvalersi della struttura commissariale di ILVA, di ISPRA e delle amministrazioni interessate.

Il comma in esame è volto a sostituire il richiamo alle disposizioni dettate dal [comma 5 dell'art. 1 del D.L. 61/2013](#) presente nel testo previgente.

Il citato comma 5 ha previsto, infatti, la nomina, da parte del Ministro dell'ambiente, sentiti i Ministri della salute e dello sviluppo economico, di un comitato di tre esperti, scelti tra soggetti di comprovata esperienza e competenza in materia di tutela dell'ambiente e della salute e di ingegneria impiantistica, a cui è stato affidato il compito di predisporre e proporre al Ministro stesso, il piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria che prevede le azioni e i tempi necessari per garantire il rispetto delle prescrizioni di legge e dell'AIA, poi emanato con il [D.P.C.M. 14 marzo 2014](#).

Con il decreto ministeriale n. 211 del 15 luglio 2013, richiamato nel preambolo del D.P.C.M. di approvazione del piano ambientale, sono stati nominati i componenti del Comitato di esperti incaricato della redazione del piano.

Al nuovo Comitato è affidato lo svolgimento dell'istruttoria relativamente alla valutazione delle modifiche/integrazioni del Piano proposte nell'ambito delle offerte, nonché all'attuazione delle modifiche medesime (ossia nelle fasi A.1 e B precedentemente illustrate), che non viene più affidata al Comitato che ha curato la predisposizione del PTAS approvato con [D.P.C.M. 14 marzo 2014](#).

Oneri reali e privilegi speciali connessi al trasferimento dei siti contaminati oggetto di bonifica (art. 1, comma 1, lettera b), capoverso 8.3)

Il nuovo comma 8.3 dell'[articolo 1 del decreto legge n. 191 del 2015](#), inserito dalla lettera b) del comma 1 dell'articolo 1 del decreto in esame, è finalizzato a **limitare l'applicazione** della disciplina riguardante gli **oneri reali** e i **privilegi speciali immobiliari**, prevista per i proprietari non responsabili dell'inquinamento dei siti contaminati oggetto di bonifica dall'[articolo 253 del decreto legislativo n. 152 del 2006](#) (cd. Codice dell'ambiente), **ai beni, alle aziende, ai rami d'azienda individuati dal programma commissariale** a seguito dell'approvazione delle modifiche o delle integrazioni del piano ambientale (*la norma fa riferimento ai piani ambientali*) e di bonifica relativi a tali beni o ad altro titolo autorizzativo necessario per l'esercizio dell'impianto, ivi incluse quelle richieste dall'aggiudicatario. In base a quanto disposto dal nuovo comma 8.3, i beni, le aziende e i rami d'azienda individuati dal programma commissariale, una volta approvate le predette modifiche o integrazioni del piano ambientale e di bonifica, sono oggetto delle previsioni di cui all'[articolo 253 del decreto legislativo n. 152 del 2006](#) **limitatamente alla inottemperanza alle prescrizioni di bonifica** previste dai predetti piani o dagli eventuali ulteriori titoli autorizzativi necessari per l'esercizio dell'impianto, **che lo stesso aggiudicatario si sia impegnato ad attuare**, "cioè - secondo quanto precisato dalla relazione illustrativa -per importi limitati al solo valore delle prescrizioni di bonifica effettivamente non ottemperate".

Il [titolo V della Parte quarta del decreto legislativo n. 152 del 2006](#) contiene l'attuale disciplina delle bonifiche in coerenza con il principio europeo "chi inquina paga" (art. 239). Con ordinanza motivata, che è comunque notificata anche al proprietario del sito ai sensi e per gli effetti dell'articolo 253, i responsabili potenziali dell'inquinamento sono diffidati a provvedere alle opere di ripristino ambientale (art. 244); in tale ambito, le procedure per gli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale possono essere comunque attivate su iniziativa degli interessati non responsabili ed è comunemente riconosciuta al proprietario o ad altro soggetto interessato la facoltà di intervenire in qualunque momento volontariamente per la realizzazione degli interventi di bonifica necessari nell'ambito del sito in proprietà o disponibilità. (art. 245). Se il responsabile non sia individuabile o non provveda e non provveda il proprietario del sito né altro soggetto interessato, gli interventi che risultassero necessari sono adottati dall'amministrazione competente in conformità a quanto disposto dall'articolo 250.

Il richiamato art. 253 del [D.Lgs. n. 152 del 2006](#) (rubricato "Oneri reali e privilegi speciali") prevede, in primo luogo, che gli **interventi di bonifica** dei siti contaminati, effettuati d'ufficio dall'autorità competente (ai sensi dell'articolo 250), costituiscono **onere reale**, che viene iscritto a seguito della approvazione del progetto di bonifica e indicato nel certificato di destinazione urbanistica, mentre le **spese sostenute** per i suddetti interventi sono assistite da **privilegio speciale immobiliare** sulle aree medesime, ai sensi e per gli effetti dell'[articolo 2748, secondo comma, del codice civile](#), il quale può essere esercitato anche in pregiudizio dei diritti acquistati dai terzi sull'immobile (commi 1 e 2). In generale, gli oneri reali consistono in un vincolo imposto su di un fondo, in forza del quale un determinato soggetto, per il solo fatto di essere proprietario o titolare di un diritto reale ovvero mero possessore del fondo stesso, è obbligato ad eseguire prestazioni periodiche di *dare* o di *facere* a favore di un altro soggetto; quest'ultimo, da parte sua, è titolare per un verso del diritto di ricevere tali prestazioni e, per altro verso, della facoltà di esproprio del fondo gravato e cioè di soddisfarsi in via esecutiva sul bene del debitore in caso di suo inadempimento. Quanto ai privilegi speciali immobiliari, si ricorda che ai sensi dell'[art. 2748, secondo comma, del codice civile](#), il creditore che ha privilegio speciale sui beni immobili è preferito in sede di esecuzione ai creditori ipotecari.

Nei confronti del **proprietario del sito incolpevole dell'inquinamento o del pericolo di inquinamento**, l'articolo 253 prevede la possibilità di esercitare il suddetto privilegio e la ripetizione delle spese, solo a seguito di provvedimento motivato dell'autorità competente che giustifichi, tra l'altro, l'impossibilità di accertare l'identità del soggetto responsabile ovvero che giustifichi l'impossibilità di esercitare azioni di rivalsa nei confronti del medesimo soggetto ovvero la loro infruttuosità (comma 3).

In ogni caso, il proprietario non responsabile dell'inquinamento **può essere tenuto a rimborsare**, sulla base di provvedimento motivato e con l'osservanza delle disposizioni di cui alla [legge 7 agosto 1990, n. 241](#), le spese degli interventi adottati dall'autorità competente **soltanto nei limiti del valore di mercato del sito determinato a seguito dell'esecuzione degli interventi medesimi**. Nel caso in cui il proprietario non responsabile dell'inquinamento abbia spontaneamente provveduto alla bonifica del sito inquinato, ha diritto di rivalersi nei confronti del responsabile dell'inquinamento per le spese sostenute e per l'eventuale maggior danno subito.

Da ultimo, gli interventi di bonifica dei siti inquinati possono essere assistiti, sulla base di apposita disposizione legislativa di finanziamento, da contributi pubblici, entro il limite massimo del cinquanta per cento delle relative spese, qualora sussistano preminenti interessi pubblici connessi ad esigenze di tutela igienico-sanitaria e ambientale o occupazionali. A tale fine, ai predetti contributi pubblici non si applicano le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 253 (comma 5).

La Corte di giustizia dell'Unione Europea, con la **sentenza del 4 marzo 2015 C- 534/13**, si è pronunciata in ordine a una questione posta dall'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato che nel 2013, rilevato un orientamento non concorde della giurisprudenza italiana sulle disposizioni della parte IV del Codice dell'ambiente e, più in generale, su quelle relative agli obblighi del proprietario di un sito contaminato, aveva aderito all'orientamento maggioritario che esclude qualsiasi responsabilità del proprietario non responsabile della contaminazione e nega, di conseguenza, che l'amministrazione possa esigere da tale proprietario misure del genere. L'Adunanza plenaria, in tale ambito, aveva sospeso il giudizio sottoponendo la questione pregiudiziale alla Corte la quale, con la citata sentenza, ha statuito che la [direttiva 2004/35/UE](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale, deve essere interpretata nel senso che non osta a una normativa nazionale (come quella di cui trattasi nel procedimento principale), la quale, nell'ipotesi in cui sia impossibile individuare il responsabile della contaminazione di un sito o ottenere da

quest'ultimo le misure di riparazione, non consente all'autorità competente di imporre l'esecuzione delle misure di prevenzione e di riparazione al proprietario di tale sito, non responsabile della contaminazione, il quale è tenuto soltanto al rimborso delle spese relative agli interventi effettuati dall'autorità competente nel limite del valore di mercato del sito, determinato dopo l'esecuzione di tali interventi.

Affitto dell'azienda o di rami dell'azienda con obbligo d'acquisto nell'ambito della procedura di cessione dei complessi aziendali (Art.1, comma 2)

Il **comma 2** dispone che i commi terzo e quinto dell'art. 104-*bis* della legge fallimentare - richiamati nella disciplina della procedura di cessione dei complessi aziendali delineata dal decreto legge cd. Marzano, D.L. n. 347/2003, articolo 4, comma 4-*quater* del [D.L. n. 347/2003](#) - non trovano applicazione se il contratto di affitto prevede l'obbligo, anche sottoposto a condizione o a termine, di acquisto del ramo d'azienda o dell'azienda da parte dell'affittuario, e, dunque, non è prevista l'ispezione dell'azienda, né il diritto di recesso dell'amministrazione straordinaria, né il diritto di prelazione dell'affittuario. Restano invece fermi gli obblighi dell'affittuario di prestare idonee garanzie in relazione a tutte le obbligazioni che assume con il contratto di affitto o che derivano dalla legge.

Si tratta, nella sostanza, di una deroga alla disciplina, prevista dal citato art. 4, comma 4-*quater*, concernente il possibile affitto o cessione di un'impresa che opera nel settore dei servizi pubblici essenziali, ovvero che gestisce almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale, tramite trattativa privata condotta dal commissario straordinario.

La relazione illustrativa del disegno di legge di conversione, che pure qualifica la modifica legislativa come "interpretazione autentica" dell'art. 4, comma 4-*quater*, afferma che «con l'introduzione della norma in commento si intende chiarire che le sopra richiamate disposizioni di cui all'articolo 104-*bis*, terzo comma, del [regio decreto 16 marzo 1942, n. 267](#), in quanto basate sul presupposto della gestione solo temporanea dell'azienda o dei rami d'azienda da parte dell'affittuario, non debbano trovare applicazione allorché il rapporto di affitto sia funzionale al successivo trasferimento dei complessi aziendali a titolo definitivo, essendosi l'affittuario impegnato a procedere all'acquisto dell'azienda o dei rami d'azienda, ancorché successivamente al decorso di un certo termine ovvero al verificarsi di determinate condizioni».

Come già indicato a commento del comma 1, il D.L. n. 347/2003, articolo 4, comma 4-*quater*, dispone che il commissario straordinario di un'impresa che opera nel settore dei servizi pubblici essenziali, ovvero che gestisce almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale, individui l'affittuario o l'acquirente dell'impresa a **trattativa privata**, tra i soggetti che garantiscono, a seconda dei casi, la continuità nel medio periodo del relativo servizio pubblico essenziale ovvero la continuità produttiva dello stabilimento industriale di interesse strategico, anche con riferimento alla garanzia di adeguati livelli occupazionali, nonché la rapidità ed efficienza dell'intervento, anche con riferimento ai profili di tutela ambientale. In tal caso, il **canone di affitto** o il **prezzo di cessione** non devono essere inferiori a quelli di **mercato**, come risultanti da perizia o consulenza indipendente. Le offerte tra le quali il commissario straordinario può scegliere devono essere corredate da un piano industriale e finanziario e **si applicano comunque le disposizioni della legge fallimentare (r.d. n. 267 del 1942)** relative all'affitto dell'azienda o di rami dell'azienda (art. 104-*bis*, commi terzo, quinto e sesto) e alla vendita dell'azienda, di rami, di beni e rapporti in blocco (art. 105 LF, commi dal quarto al nono).

In particolare, per quanto riguarda l'affitto d'azienda, la disciplina dell'amministrazione straordinaria richiama le seguenti disposizioni:

- terzo comma dell'art. 104-*bis* LF, in base al quale il contratto di affitto stipulato deve prevedere il diritto dell'amministratore di procedere alla **ispezione della azienda**, la prestazione di idonee **garanzie** per tutte le obbligazioni dell'affittuario derivanti dal contratto e dalla legge, il **diritto di recesso** dell'amministratore straordinario dal contratto che può essere esercitato, sentito il comitato di sorveglianza, con la corresponsione all'affittuario di un giusto indennizzo;
- quinto comma dell'art. 104-*bis* LF, in base al quale il **diritto di prelazione a favore dell'affittuario** può essere concesso convenzionalmente, previa espressa autorizzazione del ministero dello sviluppo economico e previo parere favorevole del comitato di sorveglianza. In tale caso, esaurito il procedimento di determinazione del prezzo di vendita dell'azienda o del singolo ramo, l'amministratore straordinario, entro dieci giorni, lo comunica all'affittuario, il quale può esercitare il diritto di prelazione entro cinque giorni dal ricevimento della comunicazione;
- sesto comma dell'art. 104-*bis* LF, in base al quale la retrocessione al fallimento di aziende, o rami di aziende, non comporta la responsabilità della procedura per i debiti maturati sino alla retrocessione.

Autorizzazione alla prosecuzione dell'attività produttiva per affittuari o acquirenti (art. 1, comma 3)

Il **comma 3** novella l'[articolo 3, comma 3 del D.L. n. 207/2012](#) (convertito con modificazioni dalla [legge n. 231/2012](#)), al fine di estendere all'affittuario o all'acquirente dei complessi aziendali dell'ILVA l'immissione nel possesso dei beni dell'impresa e l'autorizzazione alla prosecuzione dell'attività produttiva nei relativi stabilimenti e la commercializzazione dei relativi prodotti.

Si ricorda che ai sensi del [comma 3 dell'articolo 3 del D.L. n. 207/2012](#) l'immissione della società ILVA nel possesso dei beni dell'impresa e l'autorizzazione alla prosecuzione dell'attività produttiva è disposta a far data dal 3 dicembre 2012 fino al 30 giugno 2017, secondo l'ultima proroga disposta dall'[articolo 1, comma 7 del D.L. n. 191/2015](#) che ha novellato l'[articolo 2, comma 5 del D.L. n. 1/2015](#). *Peraltro, sull proroga in questione si rinvia a quanto osservato nella sezione del contenuto riguardante l'attuazione del Piano ambientale (articolo 1, comma 4, lettera a)).*

La relazione illustrativa afferma che scopo della disposizione è quello di assicurare che possa trovare attuazione anche nel quadro dell'operazione di trasferimento dei predetti complessi aziendali attualmente in corso di svolgimento il bilanciamento di interessi costituzionalmente rilevanti (tutela dell'ambiente e della salute, salvaguardia della produzione e dell'occupazione) cui la norma in questione è preordinata, in linea con i principi sanciti dalla [sentenza della Corte Costituzionale n. 85 del 9 aprile 2013](#), nella quale la Corte ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 1 e 3 del D.L. n. 207 stesso.

Si ricorda in proposito che l'innovazione introdotta dal [decreto legge 207/2012](#) è stata quella di consentire, a seguito dei provvedimenti di sequestro disposti nei confronti di ILVA dall'autorità giudiziaria, la prosecuzione dell'attività produttiva alle condizioni esplicitate nella norma.

Attuazione del cd. Piano ambientale (art.1, comma 4, lettera a))

La **lettera a)** del **comma 4 dell'articolo 1** integra il [comma 5 dell'articolo 2 del D.L. n.1 del 2015](#), attraverso l'aggiunta di due periodi (che vengono inseriti dopo il terzo periodo), al fine di consentire la **proroga, per un periodo non superiore a 18 mesi, del termine ultimo, già fissato al 30 giugno 2017, previsto per l'attuazione del Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria** (c.d. Piano ambientale), adottato con il [D.P.C.M. del 14 marzo 2014](#), e comprensivo delle prescrizioni di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 3 febbraio 2014, n. 53.

I primi tre periodi del [comma 5 dell'articolo 2 del D.L. n. 1 del 2015](#) recano una serie di disposizioni rilevanti per l'attuazione del Piano ambientale di seguito riportate:

- in primo luogo, si prevede che il Piano si intende attuato se entro il 31 luglio 2015 sia stato realizzato, almeno nella misura dell'80 per cento, il numero di prescrizioni in scadenza a quella data (primo periodo);
- si prevede, inoltre, che, entro il 31 dicembre 2015, il commissario straordinario presenta al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e all'ISPRA una relazione sulla osservanza delle prescrizioni del piano (secondo periodo);
- fermo restando il rispetto dei limiti di emissione previsti dalla normativa europea, il termine ultimo per l'attuazione del Piano, approvato con il [D.P.C.M. 14 marzo 2014](#), comprensivo delle prescrizioni di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 3 febbraio 2014, n. 53, è fissato al 30 giugno 2017 (terzo periodo, modificato dall'[art. 1, comma 7, del D.L.191/2015](#)).

Si ricorda che il richiamato [decreto del Ministro dell'ambiente n. 53 del 2014](#) ha aggiornato l'AIA del 26 ottobre 2012 in attuazione della prescrizione n. 57: filtri a manica per il trattamento dei fumi provenienti dal camino E312 impianto di agglomerazione. Tutta la documentazione e i provvedimenti riguardanti lo stabilimento ILVA S.p.A. di Taranto, nonché le informazioni sui procedimenti in corso sono consultabili sul sito del Ministero dell'ambiente al seguente [link](#).

Gli ultimi due periodi del [comma 5 dell'articolo 2 del D.L. n. 1 del 2015](#) recano ulteriori disposizioni che non vengono abrogate dalla norma in esame; in particolare:

- viene prorogato al 30 giugno 2017 il termine - di cui all'[articolo 3, comma 3, del D.L. 207/2012](#) - fino al quale la società ILVA S.p.A. di Taranto è immessa nel possesso dei beni dell'impresa ed è in ogni caso autorizzata, nei limiti consentiti dall'autorizzazione integrata ambientale (rilasciata in data 26 ottobre 2012 alla società ILVA S.p.A. con [decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare prot. n. DVA/DEC/2012/0000547](#), nella versione di cui al comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 252 del 27 ottobre 2012), alla prosecuzione dell'attività produttiva nello stabilimento e alla commercializzazione dei prodotti, ivi compresi quelli realizzati antecedentemente alla data di entrata in vigore del predetto decreto n. 207, ferma restando l'applicazione di tutte le disposizioni contenute nel medesimo decreto n. 207 (sesto periodo inserito dall'[art. 1, comma 7, del D.L.191/2015](#)). Sulla predetta disposizione incide il comma 3 dell'articolo 1 del decreto legge in esame (v. *supra*);
- in conseguenza della fissazione del termine del 30 giugno 2017 per l'attuazione del Piano, è abrogato il comma 3-ter dell'[articolo 2 del D.L. n. 61 del 2013](#), in cui, tra l'altro, si ribadiva il termine ultimo del 4 agosto 2016, come previsto dall'[art. 1, comma 7, del D.L. 61/2013](#), per l'attuazione di tutte le altre prescrizioni, fatto salvo il termine dell'8 marzo 2016, per l'applicazione della [decisione 2012/135/UE della Commissione, del 28 febbraio 2012](#), relativa alle conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT, acronimo anglosassone di Best Available Techniques) per la produzione di ferro ed acciaio (settimo periodo inserito dall'[art. 1, comma 7, del D.L.191/2015](#)).

Si osserva che, alla luce delle nuove disposizioni in esame, che consentono l'ulteriore proroga del termine ultimo per l'attuazione del Piano ambientale, andrebbe valutato se esplicitare il termine, di cui all'[articolo 3, comma 3, del D.L. 207/2012](#), fino al quale la società ILVA e, sulla base delle modifiche disposte dal comma 3 dell'articolo 1 del decreto in esame, l'affittuario o acquirente dei relativi stabilimenti sono immessi nel possesso dei beni dell'impresa e sono autorizzati alla prosecuzione dell'attività produttiva che è stato prorogato alla data del 30 giugno 2017 (ai sensi del [sesto periodo del comma 5 dell'articolo 2 del D.L. 1/2015](#), come modificato dall'[articolo 1, comma 7 del D.L. n. 191/2015](#)). Tale data non è peraltro esplicitamente indicata nella formulazione della norma, che fa riferimento alla "proroga alla medesima data" del termine di cui all'[articolo 3, comma 3, del D.L. 207/2012](#)".

Nello specifico, la lettera a):

- consente la **proroga per un periodo non superiore a 18 mesi** del citato termine ultimo fissato al 30 giugno 2017, per l'attuazione del Piano, **su istanza dell'aggiudicatario** selezionato nell'ambito della procedura avente ad oggetto il trasferimento dei complessi aziendali facenti capo ad ILVA S.p.A. in

amministrazione straordinaria (di cui all'[articolo 1 del D.L. n. 191 del 2015](#)), formulata con la domanda di autorizzazione dei nuovi interventi e di modifica del Piano medesimo, o di altro titolo autorizzativo necessario per l'esercizio dell'impianto, prevista al comma 8.1 del medesimo articolo 1, inserito dal decreto in esame (alla cui analisi si rinvia) ;

- prevede che la suddetta proroga sia contenuta **nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri** con cui si dispongono le modifiche del Piano o di altro titolo autorizzativo necessario per l'esercizio dell'impianto, conformemente alle risultanze dell'istruttoria sugli esiti della consultazione pubblica svolta - ai sensi del [comma 8 dello stesso articolo 1 del D.L. 191/2015](#) come modificato dal decreto in esame - dal nuovo Comitato di esperti istituito ai sensi del nuovo comma 8.2 del medesimo [articolo 1 del D.L. 191/2015](#);
- prevede che il citato **termine ultimo** per l'attuazione del Piano (*dovrebbe trattarsi del termine del 30 giugno 2017 come eventualmente prorogato*) si applichi ad ogni altro adempimento, prescrizione, attività o intervento di **gestione ambientale** e di **smaltimento e gestione dei rifiuti** riguardante **ILVA S.p.A.** in amministrazione straordinaria e le **altre società da essa partecipate** anch'esse in amministrazione straordinaria e che il medesimo termine ultimo sostituisca ogni altro diverso termine intermedio o finale che non sia ancora scaduto alla data di entrata in vigore del decreto legge in esame, previsto da norme di legge o da provvedimenti amministrativi comunque denominati.

Si osserva che andrebbe valutata l'opportunità di specificare a quali norme di legge o provvedimenti amministrativi si intenda fare riferimento relativamente agli altri adempimenti, prescrizioni o interventi ai quali dovrebbe applicarsi il termine ultimo per l'attuazione del Piano ambientale.

Esclusione dalla responsabilità penale e amministrativa dell'affittuario o dell'acquirente per le condotte attuative del Piano ambientale (art. 1, comma 4, lettera b)

La **lettera b)** del comma 4 modifica l'[art. 2, comma 6, del D.L. n. 1 del 2015](#), al fine di estendere anche all'**affittuario** o all'**acquirente**, nonché ai soggetti da questi **delegati**, l'esclusione dalla responsabilità penale o amministrativa a fronte di condotte poste in essere in attuazione del piano ambientale. Tale esclusione era prevista dal decreto-legge del 2015 solo in relazione al commissario straordinario ed ai suoi delegati. In conseguenza delle modifiche apportate dalla norma in esame, il nuovo disposto del predetto comma 6 (secondo periodo) prevede che le condotte poste in essere in attuazione del Piano, approvato dal [D.P.C.M. 14 marzo 2014](#), non possono dare luogo a responsabilità penale o amministrativa del commissario straordinario, dell'affittuario o acquirente e dei soggetti da questo funzionalmente delegati, in quanto costituiscono **adempimento delle migliori regole preventive** in materia ambientale, di tutela della salute e dell'incolumità pubblica e di sicurezza sul lavoro.

La relazione illustrativa precisa che "l'applicabilità di tale disciplina è strettamente connessa alla sola attuazione del piano ambientale di cui al [decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 marzo 2014](#), entro il termine ultimo all'uopo normativamente previsto".

Applicabilità delle disposizioni alle procedure di amministrazione straordinaria in corso (art. 1, comma 5)

Il **comma 5** stabilisce l'efficacia delle modifiche apportate dall'art. 1 del decreto-legge anche rispetto a **procedure di amministrazione straordinaria già avviate**.

Le modifiche introdotte dall'articolo 1 riguardano pressoché integralmente procedure relative all'amministrazione straordinaria di ILVA s.p.a. che è iniziata anteriormente all'entrata in vigore del decreto-legge in commento. Il comma 2, dell'articolo 1, introduce una disciplina specifica, sempre relativa all'amministrazione straordinaria di imprese operanti nel settore dei servizi pubblici essenziali ovvero che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale, per l'ipotesi di contratto di affitto di azienda con obbligo di successivo acquisto da parte dell'affittuario.

Andrebbe valutata l'opportunità di chiarire meglio la portata della norma in questione.

Finanziamenti ad imprese strategiche (art. 2)

L'articolo 2, al **comma 1, posticipa al 2018**, ovvero successivamente, il termine previsto per il **rimborso** degli importi finanziati da parte dello Stato **in favore del Gruppo ILVA**, ai sensi del comma 6-*bis* dell'[articolo 1 del D.L. n. 191/2015](#), che, in base alla normativa citata, avrebbero dovuto essere **rimborsati nel medesimo esercizio finanziario in cui gli stessi sono stati erogati**, nell'ambito della procedura di ripartizione dell'attivo della società ivi prevista.

A tal fine è modificato il comma 6-*bis* dell'[articolo 1 del D.L. 4 dicembre 2015, n. 191](#), recante "Disposizioni urgenti per la cessione a terzi dei complessi aziendali del Gruppo ILVA", convertito, con modificazioni, dalla [L. 13/2016](#).

La norma citata, si ricorda, autorizza i Commissari del Gruppo ILVA a contrarre **finanziamenti statali** per un ammontare complessivo **fino a 800 milioni di euro**, di cui fino a 600 milioni di euro nel 2016 e fino a 200 milioni di euro nel 2017, al fine **esclusivo** dell'attuazione e della realizzazione del Piano di tutela ambientale e sanitaria dell'impresa in amministrazione straordinaria e nel rispetto della normativa dell'Unione europea in materia.

Ai sensi del citato articolo 1, comma 6-*bis* del D.L. n. 191, sui suddetti **finanziamenti statali**, erogati secondo modalità stabilite con decreto del Ministro dello sviluppo economico ed iscritti in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero medesimo, maturano **interessi** al tasso percentuale *Euribor* a 6 mesi maggiorato di uno spread pari al 3 per cento. La norma prevede che i finanziamenti statali siano rimborsati nel medesimo esercizio finanziario in cui sono stati erogati, ovvero in altro esercizio qualora si provveda in tal senso con apposita disposizione legislativa. I **crediti maturati dallo Stato** per capitale e interessi **sono soddisfatti**, nell'ambito della procedura di ripartizione dell'attivo della società, **in prededuzione**, ma **subordinatamente** al pagamento, nell'ordine, dei **crediti prededucibili** di tutti gli altri creditori della procedura di amministrazione straordinaria, nonché dei **creditori privilegiati** (vale a dire, sui fondi definitivamente acquisiti in esito ai procedimenti penali pendenti).

Si rammenta come i suddetti finanziamenti statali sono stati concessi per assicurare la tempestiva disponibilità delle somme necessarie **agli interventi di messa in sicurezza e bonifica, per i quali la Commissione europea**, nel parere motivato del 16 ottobre 2014 concernente la **procedura di infrazione** n. 2013/2177, **ha ritenuto che l'Italia fosse direttamente obbligata e responsabile** anche prima della definizione giudiziaria delle responsabilità di ILVA.

L'articolo 1, comma 6-*undecies*, del [D.L. n. 191/2015](#), che interviene sulla futura destinazione delle somme che, a seguito del trasferimento dei complessi aziendali del Gruppo ILVA, pervengono allo Stato in via definitiva all'esito di procedimenti penali pendenti, dispone che - salvo quanto dovuto per spese di giustizia - **le somme siano versate**, fino alla concorrenza dell'importo di **800 milioni di euro, all'entrata del bilancio dello Stato**, a titolo di restituzione del prestito statale di 800 milioni cui al comma 6-*bis*, e, per la **parte eccedente**, sulla **contabilità speciale** dell'amministrazione straordinaria.

Si ricorda, infine, che tali finanziamenti statali, autorizzati ai sensi dell'[articolo 1, comma 6-*bis*, del D.L. n. 191/2015](#) si aggiungono ad **altri finanziamenti statali garantiti dallo Stato**, che il commissario straordinario di ILVA è stato **autorizzato a contrarre**, attraverso più interventi legislativi, per la realizzazione del Piano ambientale. Si rammenta qui l'[articolo 3 del D.L. n. 1/2015](#), il quale ha autorizzato l'organo commissariale di ILVA S.p.A, a contrarre finanziamenti per un ammontare complessivo fino a **400 milioni** di euro, assistiti dalla garanzia dello Stato.

Il **comma 2** reca la **copertura finanziaria** degli oneri derivanti dal **mancato rimborso** degli importi finanziati nel 2016 disposto dal comma 1, che comporta un onere, in termini di solo fabbisogno, quantificato pari a **400 milioni** di euro nell'esercizio 2016, a compensazione del quale il comma prevede un **versamento** di pari importo delle somme gestite presso il sistema bancario dalla **Cassa per i servizi energetici e ambientali** – CSEA – su un apposito **conto corrente di tesoreria centrale fruttifero**, appositamente aperto e remunerato secondo il tasso riconosciuto sulle sezioni fruttifere dei conti di tesoreria unica. In relazione alle somme rimborsate, la giacenza da detenere a fine anno su tale conto corrente di tesoreria da parte della CSEA viene corrispondentemente estinta o ridotta.

A decorrere dal 1° luglio 2015, si ricorda, il tasso d'interesse annuo posticipato da corrispondere sulle somme depositate nelle contabilità speciali fruttifere degli enti ed organismi pubblici è stato determinato nella misura dello 0,05% lordo con il D.M. 22 dicembre 2015.

La **CSEA** – Cassa per i servizi energetici e ambientali (ex CCSE – Cassa conguaglio per il settore elettrico) è un ente pubblico economico che opera nei settori dell'elettricità, del gas e dell'acqua. Con l'[art. 1, comma 670, della L. 208/2015](#), legge di stabilità 2016, la CSEA – Cassa per i servizi energetici e ambientali ha assunto l'attuale denominazione. La sua missione principale è la riscossione di alcune componenti tariffarie dagli operatori; tali componenti vengono raccolte nei conti di gestione dedicati e successivamente erogati a favore delle imprese secondo regole emanate dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico (AEEGSI). La CSEA è sottoposta alla vigilanza AEEGSI e del Ministero dell'Economia e delle Finanze. La CSEA provvede alla gestione finanziaria dei fondi incassati ed alle conseguenti erogazioni di contributi a favore degli operatori del settore con impieghi in materia di fonti rinnovabili ed assimilate, efficienza energetica, qualità del servizio, interrompibilità, perequazione, ricerca di sistema, decommissioning nucleare, progetti a favore dei consumatori, etc. I conti gestiti dalla CSEA al 31 dicembre 2015 sono cinquantatre (53) di cui venticinque (25) per il settore elettrico, ventisette (27) per il settore gas ed uno (1) per il settore idrico. CSEA, inoltre, svolge, nei confronti dei soggetti amministrati, attività ispettive volte ad accertamenti di natura amministrativa, tecnica, contabile e gestionale, consistenti nell'audizione e nel confronto dei soggetti coinvolti, nella ricognizione di luoghi ed impianti, nella ricerca, verifica e comparazione di documenti. Con deliberazione 667/2015/A dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico sono state emanate disposizioni conseguenti alla trasformazione della Cassa conguaglio per il settore elettrico in ente pubblico economico denominato "Cassa per i servizi energetici e ambientali" (CSEA)" e con deliberazione 105/2016/A dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico è stato nominato il Comitato di gestione della Cassa per i servizi energetici e ambientali".

Infine, il **comma 3** riguarda la copertura degli oneri che si vengono a determinare in termini di **maggiori interessi passivi**, quantificati in **200.000 euro** annui a decorrere **dal 2017**, cui si provvede mediante

corrispondente riduzione del Fondo speciale di parte corrente, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.

La natura permanente dell'onere, decorrente dal 2017 in poi, sembra da ricondurre dalla circostanza che la norma, prevedendo che gli importi siano rimborsati nell'anno 2018 "*ovvero successivamente*", non fissa, al momento, un termine finale per la restituzione. Il carattere permanente della copertura finanziaria dovrebbe pertanto venir meno al momento in cui si realizzi il completo rimborso dei finanziamenti statali.

Relazioni allegata o richieste

Al disegno di legge di conversione sono allegata la relazione illustrativa e la relazione tecnica. Il disegno di legge non è corredato né della relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN), né della relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione (AIR). La relazione illustrativa non contiene nessun riferimento all'esclusione dall'obbligo di redazione dell'AIR.

Precedenti decreti-legge sulla stessa materia

Con riguardo all'emergenza nell'area di Taranto e all'attività dello stabilimento ILVA, sono già stati adottati i seguenti decreti legge:

- 7 agosto 2012, n. 129, recante disposizioni urgenti per il risanamento ambientale e la riqualificazione del territorio della città di Taranto;
- 3 dicembre 2012, n. 207, recante disposizioni urgenti a tutela della salute, dell'ambiente e dei livelli di occupazione, in caso di crisi di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale;
- 4 giugno 2013, n. 61, recante nuove disposizioni urgenti a tutela dell'ambiente, della salute e del lavoro nell'esercizio di imprese di interesse strategico nazionale;
- 31 agosto 2013, n. 101, recante disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni (articolo12);
- 10 dicembre 2013, n. 136, recante disposizioni urgenti dirette a fronteggiare emergenze ambientali e industriali ed a favorire lo sviluppo delle aree interessate;
- 24 giugno 2014, n. 91, recante disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea, nel testo risultante dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n. 116 (art. 22-quater) ;
- 16 luglio 2014, n. 100, recante misure urgenti per la realizzazione del piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria per le imprese sottoposte a commissariamento straordinario (non convertito in legge in quanto confluito nel predetto decreto n. 91);
- 5 gennaio 2015, n. 1, recante disposizioni urgenti per l'esercizio di imprese di interesse strategico nazionale in crisi e per lo sviluppo della città e dell'area di Taranto;
- 4 luglio 2015, n. 92, recante, all'articolo 3, misure urgenti per l'esercizio dell'attività di impresa di stabilimenti oggetto di sequestro giudiziario;
- 4 dicembre 2015, n. 191, recante disposizioni urgenti per la cessione a terzi dei complessi aziendali del Gruppo ILVA.

Il preambolo richiama in particolare gli ultimi due decreti-legge e il [decreto-legge n. 207 del 2012](#).

Motivazioni della necessità ed urgenza

Le motivazioni della necessità e dell'urgenza del decreto sono riportate nel preambolo e fanno riferimento all'emanazione di norme tecniche a carattere interpretativo, nonché di disposizioni di procedura necessarie per perfezionare il procedimento per il trasferimento a terzi delle attività aziendali del gruppo ILVA in amministrazione straordinaria, attribuendo priorità alla valutazione dei profili ambientali delle offerte e valorizzando il carattere pienamente concorrenziale della procedura di gara in corso, al fine di assicurare maggiori certezze agli investitori. Tali motivazioni sono, altresì, esplicitate nella relazione illustrativa.

La relazione illustrativa qualifica come norma di interpretazione autentica, in particolare, l'**articolo 1, comma 2**, che agisce in maniera non testuale sul combinato disposto dell'articolo 104-*bis*, commi terzo e quinto, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e dell'articolo 4, comma 4-*quater*, del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347 e non è formulato in termini di interpretazione autentica.

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Rileva la materia della tutela dell'ambiente che, ai sensi dell'[articolo 117, secondo comma, lettera s\), della Costituzione](#) è riservata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.

Rilevano altresì le materie "ordinamento civile e penale", nonché "tutela della concorrenza", anch'esse riservate, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere e) ed l), della Costituzione, alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.

Specificità ed omogeneità delle disposizioni

Il decreto-legge, che consta di due articoli di natura sostanziale, presenta un contenuto omogeneo.

Compatibilità comunitaria

Investigazioni formali in materia di aiuti di Stato

(a cura dell'Ufficio Rapporti con l'Unione europea)

Il 20 gennaio 2016 la Commissione europea ha deciso di avviare, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 2 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), **un'investigazione formale per accertare l'esistenza di possibili misure a favore dell'acciaieria Ilva spa in amministrazione straordinaria**. Con una successiva comunicazione, il 13 maggio 2016 è stato esteso il procedimento anche al **prestito di 300 milioni di euro**, concesso ai sensi del decreto-legge n. 191 del 2015 (convertito in legge 1 febbraio 2016, n. 13).

Si ricorda che, ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE, una misura di sostegno costituisce aiuto se risultano cumulativamente soddisfatte le seguenti condizioni:

- è concessa dallo Stato o per mezzo di risorse statali;
- conferisce un vantaggio selettivo a talune imprese o a determinate attività economiche;
- falsa o minaccia di falsare la concorrenza e incide sugli scambi tra Stati membri.

I rilievi avanzati dalla Commissione europea riguardano le seguenti **5 misure**:

misura 1 - trasferimento all'Ilva dei fondi oggetto di sequestro prima della conclusione dei procedimenti penali. Nel 2013 il giudice nazionale ha sottoposto a sequestro preventivo somme appartenenti ai principali azionisti ed ex dirigenti dell'ILVA in attesa della conclusione dei procedimenti penali a loro carico per danni ambientali. Successivamente, è intervenuto il decreto-legge n. 1 del 2015 - convertito nella legge 4 marzo 2015, n. 20 - che (all'articolo 3, comma 1) ha consentito il trasferimento di tali importi, anche in pendenza del procedimento penale, sui conti dell'Ilva, che in cambio emetterà obbligazioni. Secondo l'Italia, la misura non rappresenterebbe un aiuto di Stato in quanto non coinvolgerebbe risorse statali, non concederebbe alcun vantaggio e in ogni caso sarebbe in linea con il principio "chi inquina paga". Al contrario, l'opinione della Commissione europea è che **si potrebbe configurare un aiuto di Stato**, dal momento che:

- non è necessario che le risorse siano statali ma è sufficiente che passino, in una certa fase, sotto il controllo dello Stato, come è il caso delle somme sotto sequestro che, a norma di legge, vengono gestite dal Fondo Unico Giustizia amministrato da Equitalia;
- quanto al vantaggio selettivo, la beneficiaria della disposizione sarebbe un'unica azienda, nominata espressamente dal decreto-legge. Potendo disporre anticipatamente di tali somme, l'Ilva secondo la Commissione europea, si trova in una situazione migliore rispetto a quella in cui si sarebbe trovata se fosse stata applicata la procedura ordinaria, dal momento che nessun operatore di mercato avrebbe volontariamente sottoscritto le obbligazioni dell'Ilva al loro valore nominale;

misura 2 – i prestiti prededucibili. La disposizione oggetto di valutazione è la modifica dell'articolo 12, comma 5, del decreto-legge n. 101 del 2013, introdotta ad agosto 2014, che qualifica eccezionalmente come **prededucibili i prestiti concessi ad imprese di interesse strategico nazionale poste in amministrazione straordinaria per la realizzazione del piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria**. Benché il provvedimento preveda la concessione di prestiti di banche private, la Commissione europea ritiene che la misura sia imputabile allo Stato italiano dal momento che i prestiti sono stati concessi poco tempo dopo. Sebbene l'Italia sostenga che la misura si applichi a tutte le imprese che impieghino almeno mille dipendenti e gestiscano uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale, **la Commissione europea ritiene che tale modifica sia stata introdotta espressamente per l'Ilva**, anche in considerazione della tempistica dell'intervento, avvenuto in un momento di grave crisi di liquidità dell'azienda e di difficoltà ad ottenere un prestito ponte dalle banche;

misura 3 - la garanzia statale. L'articolo 3, comma 1-*ter* del decreto-legge n.1 del 2015 autorizza l'Ilva a negoziare con le banche interessate al fine di contrarre **prestiti prededucibili per un ammontare complessivo di 400 milioni di euro assistiti dalla garanzia dello Stato**, grazie alla quale l'Ilva ha potuto ottenere prestiti da parte di Cassa depositi e prestiti, Intesa San Paolo e Banco popolare. Secondo quanto riferito dalla Commissione europea, le autorità italiane sostengono che **la misura non conferisce alcun vantaggio all'Ilva in quanto il premio annuo della garanzia fissato dal Ministero è conforme alle condizioni di mercato**. L'Italia sottolinea inoltre che **lo scopo di tale misura è semplicemente quello di finanziare il piano ambientale**, in particolare per porre rimedio all'asserita violazione del diritto dell'UE di cui alla procedura di infrazione n. 2013/2177 (si veda oltre). Contrariamente al parere dell'Italia, la Commissione europea ritiene che tale misura sia imputabile allo Stato dal momento che la garanzia sui

prestiti è concessa dal Ministero dell'economia e delle finanze, e che configuri un vantaggio dal momento che, in assenza di tale disposizione, un garante privato non avrebbe assunto un rischio analogo, accettando di coprire un prestito di 400 milioni di euro per una società insolvente. A tale proposito sono state richieste all'Italia indicazioni sulla metodologia utilizzata per fissare il tasso di garanzia e il tasso di interesse del prestito, che a parere della Commissione europea sono decisamente inferiori rispetto a quanto disposto dalla sua comunicazione del 2008 [sulla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione](#);

misura 4 - il pagamento di Fintecna. L'articolo 3, comma 5, del decreto-legge n. 1 del 2015 autorizza il commissario straordinario dell'Ilva a **procedere con Fintecna alla liquidazione dell'obbligazione relativa ai danni ambientali che hanno avuto luogo prima della privatizzazione del 1995.** Si trattava di un impegno assunto all'epoca dall'IRI, di cui Fintecna è divenuta successore legale nel 2002. A seguito dell'introduzione della norma **sono stati versati da Fintecna ad Ilva 156 milioni di euro.** L'Italia avrebbe spiegato che nel 2008, nel corso di una riunione, l'Ilva e Fintecna avrebbero concordato i criteri di redistribuzione delle richieste di risarcimento per i danni ambientali che hanno avuto luogo prima del 1995. Nel corso di tali negoziati, Fintecna avrebbe sempre manifestato la propria disponibilità a trovare una soluzione relativa all'inquinamento ambientale presente sul sito dell'Ilva e sullo specchio marino circostante, rifiutando però di assumere gli oneri derivanti dall'inquinamento atmosferico (in quanto, secondo Fintecna, la maggior parte dell'inquinamento atmosferico è avvenuta dopo il 1996). Inoltre, secondo le autorità italiane, il trasferimento di 156 milioni di euro non conferirebbe alcun aiuto all'Ilva, in quanto Fintecna agisce in generale come un investitore operante in un'economia di mercato. Secondo la Commissione europea **la misura è imputabile allo Stato**, dal momento che Fintecna è pubblica al 100% e che il versamento della somma è stato reso possibile dall'intervento legislativo, dal momento che nel periodo tra il 1995 e il 2015 le parti non sono state in grado di trovare una soluzione. In particolare, la Commissione europea **dubita che, in mancanza del decreto-legge dello Stato, Fintecna avrebbe adottato una decisione razionale liquidando l'obbligazione nei confronti dell'Ilva**, dopo che per 20 anni aveva prorogato o evitato i pagamenti richiesti;

misura 5 - il prestito statale di 300 milioni di euro, concesso all'Ilva il 23 dicembre 2015, sulla base della disposizione introdotta con il decreto-legge n. 191 del 2015 per far fronte alle indilazionabili esigenze finanziarie del gruppo. L'aggiudicatario, individuato all'esito della procedura in corso per il trasferimento dei complessi aziendali provvederà alla restituzione allo Stato dell'importo erogato, maggiorato degli interessi (al tasso percentuale Euribor a 6 mesi, pubblicato il giorno lavorativo antecedente la data di erogazione, maggiorato di 300 punti base). Secondo la Commissione europea, la misura comporterebbe l'utilizzo di risorse statali, essendo il prestito proveniente dal Ministero dell'economia e delle finanze, e sarebbe specifica, essendo rivolta esplicitamente all'Ilva e conferendole un vantaggio indebito, che non avrebbe potuto ottenere alle normali condizioni di mercato. In questa fase la Commissione europea dubita che un operatore privato di mercato avrebbe accettato di prestare all'Ilva 300 milioni di euro, anche a condizioni diverse da quelle previste dal decreto-legge, alla luce delle difficoltà finanziarie in cui versa l'impresa, dimostrate dal protrarsi della situazione di amministrazione straordinaria oltre un anno dopo la dichiarazione di insolvenza del 30 gennaio 2015.

Sulla base degli elementi sopra riportati, la Commissione europea **ritiene che non vi sia alcuna base per ritenere gli eventuali aiuti di Stato all'Ilva compatibili con il mercato interno**, dal momento che non sono ammessi – ai sensi degli orientamenti in materia di aiuti di Stato - aiuti a finalità regionale né aiuti al salvataggio o alla ristrutturazione a favore del settore siderurgico (come risulta dagli Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2014-2020 (GU C 209 del 23.7.2013) e dagli Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà (GU C 249 del 31.7.2014).

Inoltre, **l'Ilva non risulta ammissibile agli aiuti ambientali a norma degli orientamenti applicabili poiché si configura come impresa in difficoltà** ai sensi del punto 20, lettera c), degli orientamenti al salvataggio e alla ristrutturazione del 2014.

La Commissione invita pertanto l'Italia ad indicare la base giuridica adeguata, ai fini di una sua valutazione, e a dimostrare la fondatezza dei motivi per cui un eventuale aiuto di Stato a favore dell'Ilva potrebbe essere considerato compatibile con il mercato interno. In particolare, per quanto riguarda il prestito statale di 300 milioni di euro, la Commissione europea invita l'Italia a presentare le proprie osservazioni e a fornire ogni elemento che possa risultare utile alla valutazione della misura entro un mese dalla data di ricevimento della comunicazione del 13 maggio 2016.

Infine, nella comunicazione del 13 maggio 2016 si fa riferimento anche alla misura introdotta in sede di conversione del decreto-legge n. 191 del 2015, che autorizza gli amministratori straordinari a contrarre **finanziamenti statali per un ammontare fino a 800 milioni di euro**, di cui fino a 600 milioni di euro nel 2016 e fino a 200 milioni di euro nel 2017. Sebbene tale misura non rientri nell'investigazione formale in corso, in quanto non ancora concessa ai sensi delle norme sugli aiuti di Stato, **la Commissione europea ritiene che, se attuata come previsto nella formulazione attuale, possa configurare aiuto di Stato.** In

particolare, risulta dubbio che un investitore privato che opera in un'economia di mercato accetterebbe di prestare all'Ilva 800 milioni di euro, anche a condizioni diverse da quelle previste dal decreto-legge, alla luce delle difficoltà finanziarie in cui versa l'impresa. A questo proposito, la Commissione europea ricorda all'Italia che l'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE ha effetto sospensivo: qualora si dovesse concludere che le misure previste costituiscono aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE, l'Italia è tenuta a rispettare l'obbligo di non adottarle senza averne ottenuto preventiva autorizzazione dalla Commissione.

Su tale ultima misura l'Italia ha segnalato alla Commissione europea che l'eventuale concessione dei finanziamenti statali - che sarebbero comunque alternativi rispetto al ricorso al prestito obbligazionario di cui alla misura 1 contestata dalla Commissione europea - avrebbe lo scopo di assicurare all'organo commissariale del Gruppo Ilva - anche a fronte dell'eventuale indisponibilità delle risorse oggetto della richiamata misura 1 - i **mezzi finanziari necessari per dare attuazione in via d'urgenza agli interventi di risanamento ambientale che lo Stato è obbligato a porre in essere** al fine di sanare la citata procedura di infrazione, nonché ai sensi della normativa europea e nazionale in materia di danno ambientale.

Si ricorda che, a conclusione dell'investigazione formale, la Commissione europea adotta una decisione finale. Non è previsto un termine per la conclusione dell'investigazione, che dipende da diversi fattori, inclusi la complessità del caso, la qualità delle informazioni fornite e il livello di cooperazione con lo Stato membro interessato. Tre in linea di massima i possibili risultati:

- **decisione positiva**, se la misura non configura aiuto di Stato o se l'aiuto è compatibile con le regole del mercato interno;
- **decisione condizionata**, se la misura risulta compatibile ma la sua attuazione è soggetta a condizioni stabilite dalla decisione;
- **decisione negativa**, se la misura è incompatibile e non può essere attuata. La Commissione europea chiede allo Stato membro di recuperare dal beneficiario l'aiuto eventualmente già concesso.

Procedure di contenzioso

(a cura dell'Ufficio Rapporti con l'Unione europea)

La Commissione europea ha emesso il **16 ottobre 2014** un **parere motivato** nei confronti dell'Italia nell'ambito della **procedura di infrazione n. 2013/2177**, avviata il 26 settembre 2013, contestando **in relazione allo stabilimento ILVA di Taranto la violazione della direttiva 2008/1/UE** (cd. Direttiva IPPC) sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento fino al 7 gennaio 2014, e **della direttiva 2010/75/UE**, relativa alle **emissioni industriali**, a decorrere da tale data. Nel parere motivato, la Commissione, pur riconoscendo i progressi conseguiti dalla data di costituzione in mora, contesta la violazione delle direttive sopra richiamate con riferimento a tre diversi ambiti:

- anzitutto, essa ritiene il gestore dello stabilimento ILVA di Taranto **inadempiente in relazione a numerose prescrizioni previste nell'autorizzazione integrata ambientale (AIA)** rilasciata a ottobre 2012.



Le inadempienze ancora riscontrate riguardano:

- la mancata copertura dei siti di stoccaggio dei minerali e dei materiali polverulenti;
- la mancata adozione di provvedimenti volti alla minimizzazione delle emissioni gassose dagli impianti di trattamento dei gas;
- la mancata adozione di misure per il controllo dell'emissione di particolato con il flusso di vapore acqueo in uscita dalle torri di spegnimento;
- la mancata adozione di provvedimenti per la riduzione delle emissioni di polveri dalle acciaierie.

- in secondo luogo, non sarebbero state adottate misure in grado di garantire che **non si verificano fenomeni di inquinamento significativi**.

Dai dati ufficiali delle competenti autorità italiane, risulta che, sebbene nel 2013 la qualità dell'aria a Taranto sia migliorata rispetto al 2012, **lo stabilimento ILVA continua a causare un inquinamento significativo non solo dell'aria ma anche del suolo e delle acque**.

- il terzo ambito di contestazioni si riferisce - oltre che al mancato aggiornamento dell'AIA nel 2013 - alla mancanza di misure relative all'**arresto definitivo dell'impianto**, nonché di disposizioni per la **protezione del suolo e delle acque sotterranee, per la verifica periodica del loro stato e per la prevenzione delle emissioni nel suolo e nelle acque sotterranee**.

D16098	Servizio Studi Dipartimento Ambiente	st_ambiente@camera.it - 066760-9253	 CD_ambiente
	Servizio Studi Dipartimento Attività Produttive	st_attprod@camera.it - 066760-3403	 CD_attProd